



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA

Art. 1

Il Comune di Fandino istituisce la Consulta cittadina, per le finalità stabilite dallo Statuto.

Il presente Regolamento fissa le norme per la composizione ed il funzionamento della Consulta cittadina.

Art. 2

Fanno parte della Consulta cittadina:

- 1 rappresentante di ogni organizzazione sindacale dei lavoratori che abbia un proprio ufficio sul territorio comunale;
- i parroci assegnati alla comunità del capoluogo e delle frazioni;
- 1 rappresentante per ogni associazione di categoria produttiva operante a livello comunale o sovracomunale e che abbia una propria delegazione ufficiale sul territorio comunale;
- i rappresentanti delle associazioni iscritte nell'apposito registro;
- i Presidenti dei Comitati di frazione.

Art. 3

I componenti della consulta cittadina devono possedere gli stessi requisiti necessari per la nomina a Consigliere comunale e devono essere residenti, al momento della nomina, nel Comune di Fandino.

Non possono far parte della Consulta cittadina i Consiglieri e gli Amministratori comunali.

Nessuno può rappresentare più categorie o associazioni.

Nessuna categoria od associazione può avere più di un rappresentante.

Art. 4

Gli organi della Consulta cittadina sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente.

Art. 5

L'Assemblea della Consulta cittadina è costituita dalla riunione plenaria di tutti i componenti.

L'Assemblea può stabilire, per lo studio di particolari problematiche, la costituzione di Commissioni - anche temporanee - dedicate a tali fini.

I componenti delle Commissioni sono scelti all'interno dell'Assemblea.

Art. 6

La Consulta cittadina rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 7

La Consulta cittadina entra in carica successivamente all'adozione, da parte della Giunta Comunale, di apposita delibera di presa d'atto dei nominativi segnalati dalle categorie ed associazioni.

La deliberazione di presa d'atto deve essere adottata entro 45 giorni dall'insediamento della Giunta Comunale

Con analogo provvedimento la Giunta procede all'integrazione, surrogazione, decadenza dei componenti la Consulta.

Tutte le notizie relative alla cessazione dalla carica di un qualsiasi componente devono essere comunicate entro 7 giorni dal Presidente alla Giunta Comunale per i provvedimenti conseguenti.

Art. 8

La prima seduta della Consulta cittadina è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal componente, presente alla riunione, più anziano di età.

Art. 9

Nella prima seduta, la Consulta cittadina nomina, al proprio interno, il Presidente, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.

Qualora, dopo due votazioni, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione, dalla

quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

La procedura di cui al presente articolo si applica anche nei casi in cui si verifichi la vacanza della carica di Presidente.

Il Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 10

Il presidente ha, nell'ambito della Consulta cittadina, gli stessi poteri che competono al Sindaco nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 11

Il Presidente nomina, all'interno dei componenti la Consulta cittadina, un Vice Presidente ed un Segretario, al quale competono le funzioni di verbalizzante delle riunioni.

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni.

In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni vengono assunte dal componente dell'Assemblea, presente alla seduta, più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente assegna l'incarico di verbalizzazione delle sedute, a propria discrezione, ad un componente della Consulta presente alla seduta.

Art. 11

Per ogni seduta si deve procedere - a cura del Segretario - alla stesura di apposito verbale contenente, in sunto, gli elementi principali delle discussioni.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trasmesso, in copia, all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni.

La Consulta cittadina non ha poteri deliberanti.

Art. 12

Per quanto riguarda la pubblicità delle sedute, il funzionamento della Consulta e le cause di cessazione dalla carica di componente, nonché per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

La Consulta cittadina stabilisce autonomamente le norme relative ai tempi e alle modalità delle discussioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

Art. 13

Il Presidente ed il Segretario della Consulta cittadina hanno le stesse facoltà e gli stessi diritti dei consiglieri comunali, relativamente alla visione di atti e documenti, fatta eccezione per quelli che riguardino persone.

Art. 14

La Giunta Comunale chiede il parere, consultivo e non vincolante, della Consulta cittadina per la formazione di atti di particolare importanza, in specifico gli strumenti di programmazione territoriale generale ed il bilancio di previsione.

La Consulta comunica il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento degli atti.

In casi di particolare urgenza, la Giunta Comunale può ridurre il termini di cui al comma precedente, dandone adeguata motivazione, sino al limite minimo di 5 giorni.

Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, il parere si intende positivo.

Art. 15

Il Sindaco può, con provvedimento motivato e fatte salve le responsabilità personali penali e civili dei componenti, dichiarare lo scioglimento della Consulta cittadina quando l'Assemblea compia atti contrari alla legge, di turbativa dell'ordine pubblico, gravi violazioni al regolamento o allo statuto ovvero non si riunisca per oltre sei mesi.

Il provvedimento di scioglimento viene comunicato alla Commissione alla Partecipazione ed al Difensore Civico.

Il Sindaco può adottare un provvedimento di decadenza nei confronti del Presidente e del Segretario della Consulta

qualora incorrano personalmente o provochino le stesse irregolarità previste al primo comma.

Art. 16

Tutte le cariche di cui al presente regolamento sono gratuite.

Titolo VII
L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Capo I
Regolamenti



Art. 102 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 103 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a

ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, a' sensi dell'art. 74 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1° della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 85 - La consulta cittadina

1. Per meglio rispondere alla pluralità di interessi e di esigenze che una comunità manifesta e che non sono identificabili solo con quelli residenziali o aggregativi tipici del quartiere, viene istituita la consulta cittadina della quale fanno parte: singoli cittadini, le associazioni di varia natura, le categorie degli artigiani, degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, dei professionisti, le forze sindacali e sociali, assistenziali, le espressioni religiose, i movimenti di opinione, ecc. in modo che essa sia realmente espressiva dell'intera comunità e del complesso delle sue problematiche ed istanze comprensive sia del concetto di solidarietà che di cooperazione.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di nomina, il numero dei componenti e la rispettiva rappresentanza: le modalità ed i termini della forma consultiva che potrà anche avvenire per settore di rappresentanza in rapporto alle problematiche, se riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.